

## Per le inferriate serve l'ok del condominio



Il codice civile non disciplina la collocazione delle inferriate alle finestre, ma i tribunali si sono pronunciati più volte sul tema.

Ecco cosa ha previsto per esempio una Sentenza della Corte di Appello di Milano nell'Aprile del 1989: *"la collocazione delle inferriate alle finestre di un'unità immobiliare in un **condominio** è legittima in quanto si inserisca nella facciata dell'edificio senza cagionare un mutamento delle linee architettoniche ed estetiche che provochi un pregiudizio economicamente valutabile o in quanto pur arrecando tale pregiudizio, si accompagni ad una utilità che compensi l'alterazione architettonica"* (Nella specie, all'installazione delle inferriate fa riscontro l'interesse dei condòmini a tutelare la sicurezza dei propri beni e delle proprie persone).

Con un'altra sentenza del Tribunale di Rimini del Maggio 1995 viene stabilito: *"E' legittima, in mancanza di effettivo pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio, la collocazione di inferriate alle finestre di un'unità immobiliare sita in un **condominio**, atteso che la funzione della difesa della proprietà individuale appare senz'altro meritevole di tutela"*. Con questo veniva censurata la delibera assembleare che qualificava come arbitraria l'installazione di inferriate alle finestre di un appartamento e aveva delegato l'amministratore ad adottare i provvedimenti più opportuni per la loro eliminazione.

Una limitazione potrebbe esserci nel regolamento condominiale. La Cassazione, nel 1998, ha stabilito che i regolamenti condominiali possono contenere norme a tutela del decoro architettonico dello stabile, aventi la caratteristica di ridurre il potere della proprietà personale ed esclusiva del singolo. Ma in questo caso, se il mutamento che si vuole apportare è di modesta rilevanza e, soprattutto, non cagiona pregiudizio economicamente determinabile e se la necessità dei condòmini di tutelare la sicurezza dei propri beni e della propria persona risulta assolutamente fondata, il divieto contenuto nel regolamento condominiale non si dovrà applicare.

Sembra, pertanto, potersi affermare che il montaggio di inferriate in **condominio** debba ritenersi ammesso qualora non arrechi pregiudizio al decoro architettonico dello stabile e/o comunque, quando pur arrecandolo, il danno sia giustificato da esigenze di sicurezza (in quest'ultimo caso sarebbe tollerabile anche un lieve pregiudizio di rilievo economico derivante dall'alterazione architettonica).